



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE IL GRETO**

Il giorno 13 del mese di marzo dell'anno 2026, in Seriate, via G. Venezian 4, alle ore 21:45, Si è tenuta l'Assemblea straordinaria dei Soci della "Associazione Il Greto" per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifiche allo statuto dell'associazione per adeguarsi al Decreto Legislativo 117/2017.

Constatata la presenza della maggioranza richiesta dei soci, n. 10 soci su un totale di n. 10 soci, il Presidente, Sig. Castaldello Claudio, dichiara l'Assemblea stessa validamente costituita ed atta a deliberare sul punto all'O.d.G..

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Castaldello Claudio, Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea chiama a fungere da Segretario il Sig. Aiolfi Maurizio, che accetta.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente espone quindi ai presenti la necessità di modificare lo statuto dell'associazione per adeguarsi al Decreto Legislativo 117/2017.

Apertasi la discussione, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti e dopo ampio dibattito l'assemblea

delibera

- di modificare lo statuto dell'associazione seconda la proposta del Presidente, nel testo allegato al presente verbale.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 22:30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Seriate, 13 marzo 2026

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. - UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 2

Registrato a Bergamo

il **18 MAR 2026**

al n. **177** Serie **3**

con Euro **ESENTE**

IL FUNZIONARIO

(Giuseppe G. Fiorentino)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Claudio Notti

Il Segretario

Maurizio Aiolfi

Il Presidente

Cl. Castaldello

**Statuto dell'Associazione
"Il Greto Ente del terzo settore"**

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Associazione **"Il Greto - Ente del Terzo Settore"** siglabile **"Il Greto - ETS"** con sede legale nel Comune di Seriate, Via Giacomo Venezian n.4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 2) La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 19.

Art. 2 - Scopi e finalità

- 1) L'Associazione è apartitico, aconfessionale, struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale il cui scopo è il sostegno di soggetti bisognosi in Italia ed all'Estero, specialmente nei Paesi in via di sviluppo, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale e beneficenza, nonché la promozione sociale attraverso attività culturali.

Art. 3 - Attività

1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- Promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
- Promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché delle pari opportunità e di aiuto reciproco
- Organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso
- Svolgere in modo diretto ed indiretto, attività di beneficenza e di solidarietà verso le collettività bisognose sia nazionali che estere, anche tramite il sostentamento di minori o soggetti in stato di bisogno/svantaggio o mediante progetti di adozioni a distanza

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017.

2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti

beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall' Ente del Terzo Settore le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea degli associati.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017).

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

4) L'Associazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, enti, organismi, società, istituti di ricerca anche mediante appositi accordi e convenzioni entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all' Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative e contributi degli aderenti;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);
- e) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

3) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli associati entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 5 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 - Associati

- 1) Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.
- 3) Sono distinte tre tipologie di associati:
 - a) Associati Ordinari
 - b) Associati Sostenitori, coloro che versano un contributo volontario (anche una tantum) e che possono partecipare alle iniziative, attività ed eventi promozionali dell'ente. L'entità minima del contributo dei sostenitori viene fissata all'inizio di ciascun anno dal consiglio direttivo.
 - c) Associati onorari, persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico allo sviluppo dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
- 4) Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione

- 1) L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- 2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea degli associati.
- 3) Il ricorso all'assemblea degli associati è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 4) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di associato è intrasmissibile.
- 5) La qualità di associato si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 10 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
- 6) L'esclusione o la decadenza degli associati è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e Doveri degli associati

1) Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) Gli associati hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

b) Gli associati sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 - Organi sociali dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente e Vice-presidente;
- Il segretario;
- Organo di controllo;
- Revisore dei conti;
- Presidente onorario.

Art. 9 - Assemblea degli associati

1) L'Assemblea degli associati, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti gli associati.

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 associati e più di 5 associati nelle

Associazioni con più di 500 associati.

4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare.

6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima

8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10) Nel caso in cui l'Associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

11) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 - Assemblea ordinaria degli associati

1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
- discute ed approva i programmi di attività;

- elegge tra gli associati i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione;
- nomina l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11 - Assemblea straordinaria degli associati

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 3) L'Assemblea straordinaria degli associati approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque sino a un massimo di dieci consiglieri scelti fra gli associati, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il

Vicepresidente, il Segretario/Tesoriere.

5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea degli associati.

8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione degli associati;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13 - Presidente

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 - Segretario/Tesoriere

Il Segretario/Tesoriere è il depositario di tutti gli atti formali dell'Associazione: cura la corrispondenza, tiene l'inventario dei beni dell'Associazione, compila e conserva i libri sociali e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Segretario/Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Organo di controllo

1) Qualora se ne ravvisi l'obbligo ai sensi dell'art. 30 DLGS 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra gli associati, lo stesso non può essere retribuito.

2) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

3) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1) Qualora se ne ravvisi l'obbligo o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 DLGS 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra gli associati, lo stesso non può essere retribuito.

Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

2) Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi

3) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 5 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.

4) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 17 - Il Presidente onorario

1) Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

2) Il Presidente Onorario, se associato, ha tutti i diritti e i doveri degli altri associati dell'Associazione.

Pergamina

Art. 18 - Comitati Tecnici

1) Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 19 - Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 20 - Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
Ufficio Territoriale di Bergamo 2
~~Sportello decentrato di Zugno~~

Il presente costituisce
allegato dell'atto reg.to
il 18 MAR 2026
al n. 177 Serie 3
con € ESENTE

IL FUNZIONARIO
(Giuseppe G. Florenza)

G. G. Florenza



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Claudio Notti